

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>53</u> del Registro Data <u>19-07-2021</u>	Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultralarga.
---	--

L'anno **Ducmilaventuno** il giorno DIEDANNOVĀ del mese di LUGLIO alle ore 12,30 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) ADAMO	SEBASTIANO	SINDACO	X
2) MARTORANA LUCIA		VICE-SINDACO	X
3) DI PRIMA	ROSA MARIA	ASSESSORE	X
4) BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE		ASSESSORE	X
5) CIARDO FRANCESCO		ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. A. Nigrone.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;
- Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'ufficio tecnico su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultralarga.

PREMESSO che in data 09.06.2021 al prot. n. 2583 è pervenuta al protocollo del Comune di Motta d'Affermo proposta di convenzione tra l'operatore Maide srl ed il Comune di Motta d'Affermo – Frazione di Torremuzza, per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica;

RITENUTO che occorre procedere all'approvazione dello schema di convenzione ai fini della realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultralarga nella frazione Torremuzza del Comune di Motta d'Affermo;

VISTO il vigente Ordinamento Enti Locali approvato con L.R. 15/3/63 n. 16 e la L.R. 6/3/86 n. 9 modificato ed integrato dalle norme della legge 8/6/90 n. 142 recepita con modificazioni dalla L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultralarga nella Frazione Torremuzza del Comune di Motta d'Affermo;


DI DARE mandato al Sindaco per la stipula della suddetta convenzione per l'uso di infrastrutture esistenti e regolamentazione degli interventi finalizzati all'attivazione all'attivazione dei servizi a banda ultra larga sul territorio comunale;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dell'albo on-line

IL PROPONENTE

IL SINDACO

Adamo Sebastiano




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultralarga.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: <u>FAVOREVOLE</u>
.....	Data <u>18-07-2011</u> Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: <u>FAVOREVOLE</u>
.....	Data Il Responsabile

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco, avente per oggetto:

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultralarga.

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dichiarare la delibera di approvazione della proposta immediatamente esecutiva.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA PER LA
BANDA ULTRA LARGA

TRA

-il **COMUNE DI Motta D’Affermo**, Codice Fiscale 00324270834 con sede in Piazza san Luca 1, rappresentato per il presente atto dal Sig./Dott....., in qualità di Segretario Comunale/Responsabile del Servizio, munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’Ente (di seguito “**il Comune**”)

E

-**Maide srls Unipersonale** con sede legale in Santo Stefano di Camastra (ME), iscritta al Reg. Imprese di Messina al Numero 239152, Codice Fiscale e Partita IVA 03465910838, rappresentata dalla Sig.ra Gariti Elisa, nella qualità di Rappresentante Legale munita dei necessari poteri (di seguito denominata “**Navigaliberamente**”), Operatore di Telecomunicazioni, titolare di autorizzazione generale rilasciata dal competente Ministero nell’anno 2017, autorizzata ad offrire servizi di comunicazione elettronica ed operare come ISP (Internet Service Provider)

di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” ed unitariamente come “le Parti”.

PREMESSO CHE:

- a) la società “**Navigaliberamente**” è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale della Città di Motta D’Affermo di Camastra assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, mediante il sistema a fibra ottica, utilizzando ove possibile i cavidotti (e linee aeree della pubblica illuminazione) comunali esistenti per la distribuzione della fibra;
- b) la rete che si intende realizzare è nota con l’acronimo di FTTH, Fiber to the Home, letteralmente “fibra fino a casa”, cioè una rete ultraveloce che arriva fino all’interno delle singole unità immobiliari, realizzata con tecnologia che consente il massimo delle performance per l’utente.
- c) nelle zone, che non potranno essere coperte dai servizi FTTH, ad esempio a causa di difficoltà tecniche implementative o, per lo più, caratterizzate dalla presenza di case sparse, aventi caratteristiche orografiche complesse e scarso bacino d’utenza, **Navigaliberamente** garantirà comunque il rilascio di servizi in tecnologia FWA aventi banda nominale di accesso compresa tra 30 Mbps e 100 Mbps .

In tal modo seppur con tecnologie differenti, il progetto di **Navigaliberamente** garantirà il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'agenda 2020 su tutto il territorio comunale.

- d) la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- e) in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9/3/2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi e a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- f) in particolare, il D. Lgs.33/2016, prevede, all'articolo 3, comma 2, che “ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche, hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza” ;
- g) l'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.33/2016, prevede che, “In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9”. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera e), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione;
- h) l'articolo 12, comma 3 del D. Lgs.33/2016 prevede che “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione” restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.
- i) che ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado

- di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...]”;
- j) l'art. 91 comma 4 ter del D.lgs 259/2003, prevede che l'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti-linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis;
- k) il comma 4 dell'art. 3 del D.lgs 33/2016 stabilisce che l'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:
- a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
 - b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;
 - c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementare il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
 - d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

TUTTO CIO' PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il Comune di Motta D'Affermo concede alla Società "**Navigaliberamente**" che accetta, il diritto di esercire e usufruire delle infrastrutture fisiche di proprietà comunale come individuate all'art. 2 comma 1 lett. d del D.lgs 33/2016 da ora in poi indicate con il termine "infrastruttura fisica o infrastrutture fisiche" già esistenti di proprietà comunale e siti sul suolo pubblico e, qualora fosse necessario, di effettuare scavi in micro trincea, per installare una rete in fibra ottica al fine di attivare il servizio di connessione "FTTH" specificato in premessa.
- 1.2 **Navigaliberamente** e il Comune convengono che la rete in fibra ottica realizzata da **Navigaliberamente** stessa ed ogni opera connessa, sia che essa utilizzi o meno le infrastrutture fisiche comunali costituiscono proprietà di cui **Navigaliberamente** è esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.
- 1.3 **Navigaliberamente** chiede l'utilizzo delle infrastrutture fisiche preesistenti nella titolarità del Comune.
- 1.4 Per le sopra citate infrastrutture fisiche **Navigaliberamente** dichiara che non sussistono gli scenari rifiuto di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.lgs 33/2016.
- 1.5 Le Parti convengono, quindi, che l'Operatore potrà svolgere tutte le attività di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto di trasmissione per tutta la durata contrattuale. L'Ente pertanto autorizza l'Operatore ad effettuare nel corso di validità della presente convenzione, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuno fare, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati agli utenti finali.

ARTICOLO 2

Navigaliberamente

- 1) si impegna ad attuare sul territorio del Comune di cui alla presente convenzione l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;
- 2) si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
- 3) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo nr 33/16, e dalle normative di settore applicabili;
- 4) si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche

tecniche di scavo e ripristino previste dal Dlgs 33/16, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte alterante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;

5) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;

6) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;

7) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

8) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.

9) dichiara che per le infrastrutture fisiche comunali utilizzate dalla propria rete in fibra ottica non sussistono gli scenari rifiuto di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.lgs 33/2016.

10) Qualora durante le attività di ammodernamento della rete della pubblica illuminazione citate in premessa in alcuni tratti dell'infrastruttura di rete, si riscontrassero delle difficoltà implementative di passaggio di fibra della rete FTTH di **Navigaliberamente**, quest'ultima si impegna ad individuare dei passaggi alternativi per gli stessi.

11) **Navigaliberamente** sarà responsabile di qualsiasi danno o inconveniente alla stessa imputabile, che sia conseguenza diretta delle attività posta in essere dalla medesima, tenendo indenne il Comune di Motta d'affermo in relazione alle eventuali richieste che a tale titolo fossero avanzate da terzi.

A tal riguardo, Navigaliberamente dichiara di essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi, in forza di polizza assicurativa n. 79931512 con la ALLIANZ SPA, e si impegna, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque prima dell'inizio dei lavori nei singoli interventi, a consegnare al Comune di Motta d'affermo la relativa copia di polizza, attestante la durata della copertura assicurativa.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL COMUNE FIRMATARIO

- 11 Il Comune si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con **Navigaliberamente** agevolando il raccordo con i Settori Informatico, Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- 12 Il Comune si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE DELLA COUBICAZIONE INFRASTRUTTURE ESISTENTI

- 41 Nel caso di realizzazione della rete di trasporto su infrastruttura fisica comunale esistente, **Navigaliberamente** procederà con la posa della rete in fibre ottiche, non ostacolando l'operatività dei servizi pre-esistenti
- 42 **Navigaliberamente** potrà installare, sulla suddetta infrastruttura fisica i propri apparati di terminazione, necessari al completamento funzionale della rete e per l'erogazione dei servizi agli utenti finali.
- 43 Gli impianti saranno normalizzati in coerenza con quanto già specificato dalle normative nazionali e internazionali.

ARTICOLO 5

CARATTERISTICHE DELLA UBICAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE

- 5.1 **Navigaliberamente**, laddove si rendesse necessario, potrà realizzare nuovi tratti di rete, mediante la costruzione di linee interrate in microfibra per la posa della rete in fibra ottica.
- 5.2 Nel caso di linee interrate, **Navigaliberamente** procederà con l'individuazione della modalità di intervento e con la creazione della struttura di rete tramite l'installazione della rete di connessione in fibra ottica sulla tratta stradale con intervento di scavo a basso impatto, con tecnica di mini/micro trincea.
- 5.3 Il progetto prevede l'installazione di pozzetti di servizio ad una distanza idonea a servire l'utenza; le dimensioni dei pozzetti e la relativa profondità saranno idonee al tipo di snodo o infrastruttura necessaria per il corretto funzionamento della rete e comunque in linea con quanto previsto dalla

normativa vigente; sarà necessaria inoltre la presenza di mini pozzetti per predisposizioni allaccio servizi.

ARTICOLO 6

LAVORI DI MANUTENZIONE

Navigaliberamente prevede e standardizza i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione, come segue:

- 6.1 S'intendono per lavori di manutenzione sia gli interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria) sia gli interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
- 6.2 Nei casi di manutenzione ordinaria, **Navigaliberamente** comunicherà 10 (dieci) giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 10 (dieci) giorni, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
- 6.3 Nei casi di manutenzione straordinaria e/o urgente, **Navigaliberamente** informerà via PEC la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

ARTICOLO 7

ONERI ED ESENZIONI

- 7.1 Il Comune si obbliga a lasciare indenne l'operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, avendo le reti di telecomunicazioni realizzate da **Navigaliberamente** carattere di pubblica utilità ampliando le opportunità di accesso alla rete e alla diffusione della banda ultra-larga.
- 7.2 Nulla sarà dovuto da **Navigaliberamente** in termini di tasse e/o canone, ai sensi del c. 10 dell'art. 88 e dell'art. 93 c. 2 del D.lgs 259/2003 e del c. 2 dell'art. 93 . ;

ARTICOLO 8

DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione e le disposizioni in essa contenute avranno validità per 30 anni dalla data della sua sottoscrizione. Al termine del periodo di validità la Convenzione potrà essere rinnovata. Al termine della convenzione i link privati realizzati da "**Navigaliberamente**" per il Comune di resteranno in uso di quest'ultimo senza l'applicazione di costi e/o canoni;

ARTICOLO 9
CESSIONE CONVENZIONE

Navigaliberamente si riserva la facoltà di cedere la presente Convenzione ad altro soggetto con il solo obbligo di comunicazione al Comune a mezzo raccomandata A/R o a mezzo mail PEC, ferme restando le previsioni di cui all'art. 8.

ARTICOLO 10
REFERENTI COMUNICAZIONI

Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra il nominativo dei propri referenti.

ARTICOLO 11
RISERVATEZZA

Ciascuna parte si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni relative all'attività ed agli affari dell'altra parte ricevute in relazione al contratto e farà in modo che tale impegno sia rispettato anche dai suoi amministratori, sindaci, dipendenti, promotori e consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate. Ciascuna parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che ciascuna parte non sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente paragrafo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento o ordine promulgato da autorità pubbliche aventi giurisdizione su di essa in relazione alla esecuzione del contratto ed alle operazioni in esso previste. Gli obblighi di riservatezza qui previsti cesseranno alla fine del terzo anno dalla data di cessazione dell'efficacia del contratto.

ARTICOLO 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea.

Tali dati saranno conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

ARTICOLO 13

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 14

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Patti. Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all'emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.

Dettaglio tecnico

Ciascun link in fibra ottica collegherà in modalità GPON i siti indicati in convenzione;

L'accesso, la segretezza e l'integrità dei dati transitanti i link di connessione tra le sedi comunali verrà garantita mediante la realizzazione di una apposita VPN che utilizzerà tecnologie di security (cifatura, hashing, autenticazione) adeguate al periodo storico di funzionamento.

Ciascun link dovrà essere composto da una fibra ottica che verrà attestata in un apposito box di terminazione da posizionare negli armadi di rete delle sedi comunali;

I collegamenti dovranno assicurare una banda minima garantita (BMG) di almeno 100 Mbps, e un Committed information rate (CIR) di 1 Gbps.

Le fibre ottiche installate dovranno garantire assicurare l'utilizzabilità dei seguenti standard e protocolli: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ae.

La manutenzione dei link fisico per la durata della convenzione di cui all'art. 8 è a carico della **Navigaliberamente**.

Per il Comune/firma elettronica

Per Maide srl / firma elettronica

Letto, approvato e sottoscritto :

F.10 Il Presidente
Adamo Sebastiano

L'Assessore Anziano
F.10 *Borboni Salvatore*

Il Segretario Generale
F.10 *Stigliano Antonio Giuseppe*

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo *19/04/2021*

Il Segretario Generale
Stigliano

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale
